

Giuseppe Turrini
dottore agronomo

P. IVA 01612130987

Via B.V. di Caravaggio 4/B – 25032 – Chiari (BS)

Cell. 3493407190

e-mail beppeturrini@gmail.com

Spett.
Amministrazione Comunale
di Adro (BS)

Relazione tecnica

**Modalità e costi d'impianto di un vigneto didattico/sperimentale in Comune di Adro
(BS)**

Dott. Agronomo Giuseppe Turrini



Modalità di realizzazione dell'impianto

Preparazione del terreno

Viene effettuata con l'obiettivo di migliorare le condizioni di fertilità idrica e nutrizionale del suolo, e prevede:

- Sistemazioni superficiali: hanno lo scopo di creare un profilo uniforme del terreno in modo da renderlo tecnicamente ed economicamente coltivabile come vigneto. Sono normalmente eseguite con l'ausilio di un escavatore.
- Lavorazioni profonde: consistono nella coltivazione dello strato più superficiale di terreno (70-80 cm) e contribuiscono a creare una naturale rete di drenaggio alla profondità di lavorazione e l'ambiente ipogeo adatto al futuro sviluppo delle piante. Sono normalmente eseguite con un ripuntatore ad ancore idoneo a raggiungere la profondità desiderata.
- Concimazione d'impianto: prevede la distribuzione di concimi organici (possibilmente letame bovino maturo) al fine di creare una riserva di elementi nutritivi e di sostanza organica nel terreno e/o di equilibrare eventuali carenze riscontrate dalle analisi fisico-chimiche dello stesso.
- Aratura: necessaria per interrare la concimazione d'impianto.
- Spietratura: allo scopo di rimuovere i sassi e le pietre di maggiori dimensioni eventualmente presenti.
- Lavorazioni superficiali: consistono nel passaggio ripetuto di attrezzature, normalmente erpici, necessario allo sminuzzamento e al livellamento dello strato superficiale di terreno.

Impianto del vigneto

Consiste nel trapianto delle barbatelle di vite e nella messa in opera di tutti i materiali di sostegno del vigneto.

- Messa a dimora delle barbatelle: effettuata con apposita attrezzatura meccanica con regolazione laser, oppure a mano.
- Impianto dei materiali di sostegno: pali, ancoraggi, fili, tutori, accessori vari, messi in opera manualmente o con l'ausilio di apposite attrezzature (piantapali, trivella, ecc.).

Caratteristiche tecniche del vigneto

- Superficie vitata: circa 2.00 Ha
- Orientamento dei filari: NS
- Sistemazione: a ritocchino, secondo le linee di massima pendenza
- Sesto d'impianto: 200 cm tra le file e 100 cm sulla fila
- Densità d'impianto: 5.000 piante/Ha
- Varietà: da definire
- Portainnesto: scelto tra quelli che si adattano maggiormente alle caratteristiche del suolo
- Sistema d'allevamento: Guyot

Costi d'impianto

- Preparazione del terreno, al netto di eventuali e non preventivabili opere di movimentazione terra e/o di spietatura: 2.800,00 €
- Impianto del vigneto 9.500,00 €
- Acquisto delle barbatelle 7.000,00 €
- Acquisto dei materiali di sostegno 10.500,00 €

Totale/Ha 29.800,00 € x 2.00 Ha = 59.600,00 €

IVA esclusa

Costi/Ha di gestione del primo anno di allevamento

Comprendono le cure da prestare alle barbatelle durante la prima stagione vegetativa successiva all'impianto (legature al tutore, trattamenti antiparassitari, lavorazioni meccaniche di pulizia del terreno dalle infestanti, eventuali interventi di irrigazione di soccorso, ecc.)

Totale/Ha 4.000,00 € x 2.00 Ha = 8.000,00 €

IVA esclusa

Aspetti normativi

In merito alle autorizzazioni necessarie all'impianto di una superficie vitata, si rimanda alle "Disposizioni regionali in materia di applicazione del Regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli", pubblicate sul BURL Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016.

Allegati

- Planimetria di massima del vigneto
- BURL Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016

Adro (BS), 21 novembre 2018

Dott. Agronomo Giuseppe Turrini





Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 163 del 29 aprile 2016

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5074 al n. 5110)	2
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5111 al n. 5120)	3

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5075

Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 - Prelievo dal fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4, l.r. 23/2013) – 3° provvedimento	5
---	---

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5077

Deroga all'ambito territoriale dell'Unione di Comuni «Oltrepo Lombardo»- Richiesta dai comuni di Calvignano e Fortunago, ai sensi dell'art. 20 del regolamento regionale n. 2/2009, attuativo della legge regionale n. 19/2008	7
--	---

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5082

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia ed il «Consorzio Villa Reale e parco di Monza» per l'attribuzione di risorse finanziarie, strumentali e di personale per la gestione della proprietà comune «Villa Reale di Monza».	8
---	---

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5092

Rinnovo dell'autorizzazione all'IRCCS ospedale San Raffaele di Milano ad espletare attività di trapianto di organi da cadavere a scopo terapeutico	12
--	----

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5095

Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Bonus Famiglia»	14
--	----

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5096

Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. X/5060/2016: approvazione della misura «Nidi Gratis» e dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia	17
--	----

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5098

Determinazioni in ordine alla deliberazione di Giunta regionale n. X/3946 del 31 luglio 2015 «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo all'operazione 4.1.01 «Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole» del programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia»	23
--	----

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5099

Disposizioni regionali in materia di applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli	25
--	----

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5100

D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3632 «Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato» - Stanziamento risorse per l'anno 2016	33
--	----

Delibera Giunta regionale 29 aprile 2016 - n. X/5118

Secondo provvedimento in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016	34
--	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 28 aprile 2016 - n. 3686

Variazioni al bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018 (l.r. 19/12 - art. 1, comma 5, lettera a) – 6° provvedimento	128
--	-----

D.G. Welfare

Decreto direttore generale 28 aprile 2016 - n. 3682

Organizzazione dell'offerta vaccinale alla luce della l.r. 23/2015	133
--	-----

D.G. Agricoltura

Decreto dirigente unità organizzativa 29 aprile 2016 - n. 3715

Accreditamento della ditta Ciocca f.lli di Ciocca Carlo ed Emanuele s.n.c con sede in San Genesio ed Uniti (PV), per l'effettuazione della verifica funzionale e la taratura delle macchine irroratrici di prodotti fitosanitari ai sensi della d.g.r. 6 marzo 2015 - n.X/3233	137
--	-----

D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5099**Disposizioni regionali in materia di applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, «recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio»;
- il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;

Considerato che con tali atti è stato abrogato a partire dal 1 gennaio 2016 il regime transitorio dei diritti di impianto normato dal reg CE 1234/2007 e che tale regime viene sostituito da un sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

Vista la d.g.r. 17020 del 6 aprile 2004 «Approvazione delle misure applicative dei regolamenti 1493/99 e 1227/00 – Gestione ed aggiornamento del potenziale viticolo e contestuale revoca della d.g.r. 7/1247 del 22 settembre 2000 e modifica della d.g.r. n. 7/9552 del 28 giugno 2002» che regolava il sistema di gestione dei diritti d'impianto;

Considerato che le procedure di cui alla d.g.r. 17020/04 vanno adeguate al nuovo quadro normativo comunitario e nazionale;

Ritenuto opportuno, pertanto:

- di disporre che la presente deliberazione a far data dalla sua pubblicazione sostituisca la sopracitata DGR n. 17020 del 6 aprile 2004 «Approvazione delle misure applicative dei regolamenti 1493/99 e 1227/00 – Gestione ed aggiornamento del potenziale viticolo e contestuale revoca della d.g.r. 7/1247 del 22 settembre 2000 e modifica della d.g.r. 7/9552 del 28 giugno 2002» che regolava il sistema di gestione dei diritti d'impianto;
- di approvare l'allegato A «Disposizioni regionali in materia di applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1. disporre che la presente deliberazione a far data dalla sua pubblicazione sostituisca la sopracitata d.g.r. n. 17020 del 6 aprile 2004 «Approvazione delle misure applicative dei regolamenti 1493/99 e 1227/00 – Gestione ed aggiornamento del potenziale viticolo e contestuale revoca della d.g.r. 7/1247 del 22 settembre 2000 e modifica della d.g.r. 7/9552 del 28 giugno 2002» che regolava il sistema di gestione dei diritti d'impianto;

2. di approvare l'allegato A «Disposizioni regionali in materia di applicazione del regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/13 E INDIRIZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA AUTORIZZATIVO PER GLI IMPIANTI VITIVINICOLI

1. **DEFINIZIONI**
2. **PREMESSA**
3. **AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**
 - 3.1 AUTORIZZAZIONE DERIVANTI DA CONVERSIONI DEI DIRITTI DI IMPIANTO
 - 3.2 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA ESTIRPO
 - 3.3 AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO
 - 3.4 UTILIZZO AUTORIZZAZIONI - REIMPIANTO
4. **SUPERFICI ESENTATE DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO**
 - 4.1 IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE
 - 4.2 IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI PER MARZE
 - 4.3 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ
 - 4.4 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE
5. **IMPIANTI NON AUTORIZZATI**

1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della seguente normativa si intende per:

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio dal 1 agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo

Potenziale viticolo: le superfici vitate presenti nell'azienda impiantate con varietà classificate per la produzione di uve da vino i diritti di reimpianto e le autorizzazioni all'impianto possedute.

Schedario viticolo: strumento previsto dall'art. 185-bis del regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 e dal regolamento CE applicativo della Commissione n. 436/2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

Superficie vitata. È la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi.

Fallanze: per fallanze si intende il mancato attecchimento della vite o dell'innesto, nel caso le fallanze presenti all'interno di un vigneto sono inferiori al 10% delle piante potenzialmente presenti in quel vigneto, per la sostituzione o il reimpianto delle stesse non è necessario richiedere un diritto di reimpianto né dare la comunicazione di avvenuta estirpazione.

Impianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di vite da vino o parte di barbatelle innestate o non innestate per la produzione di uve classificate per la produzione di vino o per coltura di piante madri per marze.

Registro: Registro Informativo Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, contenente l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate.

2. PREMESSA

Con l'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio";
- regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli".

Viene abrogato a partire dal 1 gennaio 2016 il regime transitorio dei diritti di impianto normato dal reg. CE 1234/2007. Tale regime viene sostituito da un sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli.

Dal 1 gennaio 2016 i diritti di impianto vitivinicoli ancora presenti nel fascicolo/asset aziendale non sono più trasferibili ad altra azienda fatti salvi i seguenti casi:

- 1) Eredità;
- 2) Successione anticipata;
- 3) Fusione con azienda pre-esistente;

4) Scissione per vendita frazionata a più persone giuridiche.

In tutti i casi sopra specificati al termine dell'operazione di trasferimento dell'azienda cessa la personalità giuridica del cedente.

I diritti di impianto per le superfici a vigneto estirpate entro il 31 dicembre 2015 potranno essere registrati nel fascicolo/asset aziendale se la comunicazione di avvenuto estirpo è pervenuta agli uffici competenti per territorio entro il 31 gennaio 2016.

A partire dal 1 gennaio 2016 l'impianto di un vigneto è quindi permesso solo a seguito della concessione di una autorizzazione all'impianto.

Di seguito sono riportate le disposizioni applicative in attuazione dei regolamenti comunitari sopra citati.

3. AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO

A partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa una autorizzazione ai sensi del decreto ministeriale 12272 del 15 dicembre 2015.

Le autorizzazioni all'impianto di qualsiasi tipo sono gratuite e non trasferibili devono essere utilizzati nell'ambito dell'azienda per la quale sono state concesse fatti salvi i seguenti casi:

- 1) Eredità;
- 2) Successione anticipata;
- 3) Fusione con azienda pre-esistente;
- 4) Scissione per vendita frazionata a più persone giuridiche.

In tutti i casi sopra specificati al termine dell'operazione di trasferimento dell'azienda cessa la personalità giuridica del cedente.

Tutte le autorizzazioni saranno iscritte al registro pubblico informatico delle autorizzazioni per gli impianti vigneti nel quale confluiranno anche i diritti di impianto (attualmente contenuti nell'apposito registro dei diritti) dopo la conversione in autorizzazione.

Per ogni autorizzazione il registro conterrà le seguenti informazioni:

a	IDENTIFICATIVO
b	CUAA
c	TIPO AUTORIZZAZIONE
d	REGIONE DI RIFERIMENTO
e	SUPE_AUTORIZZATA
f	SUPE_IMPIANTATA
g	SUPE_RESIDUA
h	DATA_RILASCIO
i	DATA_TERMINE_VALIDITÀ
j	RIF EX DIRITTO
k	RIF AUTORIZZAZIONE ORIGINE
l	MOTIVO TRASFERIMENTO

Le tipologie di autorizzazione sono le seguenti:

1. autorizzazioni derivanti dalla conversione dei diritti di impianto;
2. autorizzazioni al reimpianto;
3. autorizzazioni per nuovi impianti;

3.1 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA CONVERSIONE DI DIRITTI DI IMPIANTO

Tutti i diritti di impianto detenuti in portafoglio alla data del 1 gennaio 2016 per poter essere utilizzati devono essere convertiti in autorizzazioni.

La domanda di conversione può essere presentata su apposita procedura informatica, in qualsiasi momento dell'anno, fino alla data di scadenza naturale del diritto o al limite fino al 31 dicembre 2020 nel caso di diritti d'impianto vitivinicolo che non hanno una data di scadenza.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015.

La durata delle autorizzazioni derivate da conversione di diritto varia a seconda della scadenza dei diritti dal quale origina l'autorizzazione:

- diritti generati fino al 31 luglio 2008 con durata otto campagne generano autorizzazioni con scadenza massima fissata al 31 luglio 2016 (es diritto generato il 3 marzo 2008 in campagna 2007 - 2008 con scadenza 31 luglio 2016 genera una autorizzazione con scadenza 31 luglio 2016);
- diritti generati a partire dal 1 agosto 2008 senza data di scadenza generano autorizzazioni con data di scadenza fissata al 31 dicembre 2023;
- diritti concessi dalla riserva regionale con durata 2 campagne e a partire dalla campagna successiva alla campagna di concessione generano autorizzazione con durata pari a 2 campagne (es. diritti concessi nel dicembre 2015 in campagna 2015 - 2016 con durata fino al 31 luglio 2018).

Il richiedente deve indicare il diritto e la relativa superficie che vuole convertire, la conversione sarà concessa a seguito di istruttoria eseguita dagli uffici competenti per territorio.

Al momento della sua conversione in autorizzazione, il diritto d'impianto vitivinicolo deve essere convertito totalmente.

3.2 AUTORIZZAZIONI DERIVANTI DA ESTIRPO

Le autorizzazioni al reimpianto sono concesse ai conduttori di un vigneto che estirpano una superficie vitata costituita da varietà di uva da vino.

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016

Estirpo Aziendale

Gli estirpi aziendali non soggetti a finanziamenti all'interno della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti del piano nazionale di sostegno (PRRV) possono essere eseguiti in ogni momento dell'anno.

Al momento della comunicazione dell'estirpo di una superficie vitata viene assegnata una pre-autorizzazione che il conduttore deve procedere a convertire in autorizzazione entro 2 campagne successive alla campagna in cui è avvenuta l'estirpazione pena la mancata concessione dell'autorizzazione e l'impossibilità di reimpiantare.

La richiesta di conversione della pre-autorizzazione in autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione, viene concessa entro 3 mesi dalla richiesta e ha durata di tre anni a partire dalla data del rilascio.

L'autorizzazione rilasciata è utilizzabile solo nell'azienda dove è avvenuto l'estirpo per l'impianto di una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura.

La procedura di cui sopra viene effettuata attraverso apposito applicativo informatico che comprende:

- richiesta di nullastato all'estirpo;
- dichiarazione di estirpazione;
- sopralluogo da parte dell'ufficio provinciale referente per il procedimento;
- concessione di una pre-autorizzazione all'impianto;
- richiesta di autorizzazione;
- concessione di autorizzazione;
- registrazione dell'autorizzazione nel fascicolo aziendale/registro delle autorizzazioni.

Estirpo da PRRV

Nel caso di richiesta di estirpo e conseguente reimpianto nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti del piano nazionale di sostegno (PRRV) e diversamente dalla procedura di cui sopra, all'atto dell'estirpo verrà rilasciata una autorizzazione della durata pari a due campagne successive alla campagna di presentazione della domanda da utilizzare per eseguire l'impianto nell'ambito del piano.

Nel caso di rinuncia o di revoca ai finanziamenti richiesti le autorizzazioni generate da estirpo eseguito nell'ambito della misura non utilizzate potranno essere convertite, su richiesta dell'azienda, in autorizzazioni con durata triennale come quelle di cui al punto precedente.

3.3 AUTORIZZAZIONI DI NUOVO IMPIANTO

Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 - Capo II le domande di autorizzazione per i nuovi impianti devono essere presentate al MIPAAF, il quale, sulla base della graduatoria nazionale, annualmente comunicherà alla Regione l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.

Le autorizzazioni di nuovo impianto saranno caricate automaticamente sul fascicolo/asset aziendale delle aziende interessate tramite apposito scambio dati tra registro nazionale delle autorizzazioni e registro regionale e ne sarà data comunicazione al beneficiario.

Le autorizzazioni di nuovo impianto hanno validità tre anni dal momento del rilascio e non possono essere utilizzate per effettuare reimpianti nell'ambito della misura di ristrutturazione e di riconversione vigneti.

3.4 UTILIZZO AUTORIZZAZIONI - REIMPIANTO

Il produttore, in possesso di autorizzazione in corso di validità, può reimpiantare un vigneto sulla superficie agricola correttamente riportata nel proprio fascicolo/asset; il reimpianto deve essere comunicato entro 30 giorni dall'effettuazione dello stesso e il conduttore (o suo delegato) deve provvedere all'aggiornamento del fascicolo aziendale indicando:

- i mappali su cui è avvenuto l'impianto
- la superficie complessiva reimpiantata
- il mese e l'anno di impianto
- le varietà utilizzate
- il sesto di impianto
- il numero di ceppi
- la forma di allevamento
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato.

Nel caso di reimpianto parziale che comporti l'utilizzo solo di parte dell'autorizzazione disponibile il sistema genererà un'autorizzazione residua con la stessa scadenza dell'autorizzazione di origine.

4. SUPERFCI ESENTATE DAL REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO

4.1 IMPIANTI DESTINATI ALLA SPERIMENTAZIONE

L'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione è concesso ad aziende vitivinicole singole o associate, ai consorzi di tutela, agli enti e istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo che intendono realizzare un progetto di ricerche o di sperimentazione, ed è oggetto di notifica preventiva alla Regione.

La notifica, inviata da parte del richiedente alla Direzione Generale Agricoltura deve essere corredata da:

- progetto sperimentale che si intende attuare e che indichi:
 - gli obiettivi;
 - la metodologia di sperimentazione;
 - i risultati attesi;
 - la durata della sperimentazione;
 - il referente scientifico responsabile del progetto;
 - le caratteristiche dell'area oggetto di impianto (esposizione, pendenza, giacitura ecc.);

- i vitigni da impiantare;
- l'indicazione dei mappali delle superficie soggette all'impianto;
- le dimensioni dell'impianto.

La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della notifica comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni, e richiede, se necessario, dovute integrazioni.

Decorso il termine di 60 giorni vige il silenzio assenso ed il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto, il conduttore comunica l'avvenuto impianto e procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il richiedente ogni anno entro il 31 dicembre invia alla Direzione Generale Agricoltura una relazione in merito ai risultati della sperimentazione.

La produzione ottenuta da tali impianti può essere commercializzata a meno che non sussistano rischi di turbativa di mercato eventualmente definiti dalla Regione con apposito atto.

Al termine del periodo di sperimentazione il produttore può:

- richiedere un'autorizzazione di nuovo impianto o da conversione di diritto pre-esistente per la superficie in questione per poter mantenere l'impianto oltre il periodo previsto;
- estirpare la superficie in questione a sue spese, estirpo non genera alcuna autorizzazione al reimpianto.

Eventuali richieste di prolungamento del periodo sperimentale devono essere notificate alla Regione.

4.2 IMPIANTI DESTINATI ALLA COLTURA DI PIANTE MADRI PER MARZE

Il conduttore, in possesso di autorizzazione valida per esercitare attività vivaistica rilasciata dalla Regione Lombardia, che intende procedere all'impianto di una superficie destinata alla produzione di piante madri per marze comunica l'intenzione di procedere all'impianto entro 60 giorni prima dell'impianto.

Nella comunicazione riporta:

- i riferimenti catastali dei terreni destinati all'impianto;
- le dimensioni dell'impianto;
- i vitigni e i cloni da impiantare;
- documentazione fitosanitaria comprendente: passaporto e codici autorizzativi del produttore rilasciati dal competente servizio fitosanitario regionale.

La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della notifica comunica al conduttore eventuali osservazioni e richiede, se necessario, le dovute integrazioni.

Decorso il termine di 60 giorni il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto il conduttore comunica l'avvenuto impianto al Sistema Informativo Regionale e procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

La produzione ottenuta da tali impianti può essere commercializzata a meno che non sussistano rischi di turbativa di mercato eventualmente definiti dalla Regione con apposito atto.

L'impianto è sottoposto a periodici controlli da parte del servizio fitosanitario nazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A fine utilizzo l'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze; le spese connesse all'estirpazione sono a carico del conduttore e l'estirpazione non da origine ad alcuna autorizzazione all'impianto.

In alternativa, per poter mantenere l'impianto oltre il periodo previsto, il produttore può utilizzare un'autorizzazione di nuovo impianto o da conversione di diritto pre-esistente per la superficie in questione.

Eventuali richieste di prolungamento del periodo di utilizzo devono essere notificate alla Regione.

4.3 IMPIANTI DERIVANTI DALLA MISURA DI ESPROPRIO PER MOTIVI DI PUBBLICA UTILITÀ

Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura pura il 105% della superficie persa.

Il conduttore interessato comunica alla Regione, per il tramite delle competenti articolazioni territoriali, l'estensione e gli estremi catastali della superficie estirpata (comune, foglio, mappale) e l'atto che ordina l'estirpo per motivi di pubblica utilità.

La Regione provvede di conseguenza ad aggiornare lo schedario vitivinicolo eliminando la superficie estirpata e a seguito dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale il conduttore potrà reimpiantare una nuova superficie vitata pari al 105% della superficie estirpata in ambito aziendale comunicando:

- i mappali su cui è avvenuto l'impianto;
- la superficie complessiva reimpiantata;
- il mese e l'anno di impianto;
- le varietà utilizzate;
- il sesto di impianto;
- il numero di ceppi;
- la forma di allevamento;
- il sistema di irrigazione eventualmente utilizzato.

A seguito della comunicazione di avvenuto impianto la Regione provvederà all'aggiornamento dello schedario viticolo.

4.4 IMPIANTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AL CONSUMO FAMILIARE

Sono esentati dal regime delle autorizzazioni i conduttori che intendono impiantare meno di 1.000 metri di superficie vitata e che non intendono commercializzarla. Il limite dei 1.000 metri è da intendersi come superficie complessiva detenuta nel fascicolo/

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016

asset aziendale.

I conduttori che impiantano una superficie vitata per un'estensione massima di 10 are devono comunque darne comunicazione alla Regione. La produzione derivante da tale superficie non può essere commercializzata.

Il conduttore titolare di una superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare che acquisisce un'autorizzazione per l'impianto o superfici vitate, il cui prodotto è destinato a scopi commerciali, è tenuto a trasformare la superficie vitata destinata al consumo familiare in impianto produttivo o a estirparla.

A tal fine il conduttore comunica alla Regione l'avvenuta estirpazione del vigneto familiare oppure comunica la trasformazione in impianto produttivo della superficie vitata precedentemente destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l'autorizzazione per l'impianto utilizzata.

5. IMPIANTI NON AUTORIZZATI

L'impianto di un vigneto è concesso solo a seguito del rilascio di una autorizzazione. Gli impianti non autorizzati devono essere estirpati ai sensi dell'art. 71 del reg. UE 1308/2013. Se il produttore non provvede all'estirpazione entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, l'estirpazione viene eseguita dalla Regione entro due anni calcolati a partire dal termine del periodo dei 4 mesi di cui sopra. La Regione impone sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di estirpo degli impianti non autorizzati.

L'importo minimo delle sanzioni pecuniarie è:

- a) 6.000 €/ha se il produttore estirpa la totalità dell'impianto non autorizzato entro 4 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità
- b) 12.000 €/ha se il produttore estirpa la totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza dei 4 mesi (entro 16 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità)
- c) 20.000 €/ha se il produttore estirpa la totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza dei 4 mesi (dopo 16 mesi dalla data di notifica dell'irregolarità)

Se la Regione procede all'estirpo con mezzi propri, i costi relativi sono aggiunti alla sanzione applicabile.

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI PREVISTE

ORIGINE DELL' AUTORIZZAZIONE	PERIODO UTILE PER LA TRASFORMAZIONE A PARTIRE DAL DIRITTO	DURATA AUTORIZZAZIONE	Utilizzo PRRV	CESSIONE
TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI IMPIANTO RILASCIATO ANTE 01/08/2008 Derivato da diritto <ul style="list-style-type: none"> - Trasferito - Trasferito da altra Regione - Estirpo aziendale - Da riserva da reimpianto - Da riserva da nuovo impianto che contiene diritti da: <ul style="list-style-type: none"> - esproprio - sperimentazione - piante madri per marze 	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILE tranne diritti da riserva da nuovo impianto	NON CEDIBILE
TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI IMPIANTO RILASCIATO POST 01/08/2008 Derivato da diritto: <ul style="list-style-type: none"> - Trasferito (no durata) - Estirpo aziendale (no durata) 	FINO AL 31 DICEMBRE 2020	FINO AL 31 DICEMBRE 2023	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE
- Trasferito da altra Regione (durata definita da altra regione)	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE
- Estirpo PRRV (con durata di 2 campagne successive alla campagna durante la quale è avvenuto l'estirpo)	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE
- Da riserva da reimpianto (con durata di 2 campagne successive alla campagna di assegnazione)	FINO AL GIORNO PRIMA DELLA SCADENZA DEL DIRITTO	PARI ALLA DURATA DEL DIRITTO ORIGINARIO	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE

Serie Ordinaria n. 18 - Mercoledì 04 maggio 2016

ORIGINE DELL'AUTORIZZAZIONE	PERIODO UTILE PER LA RICHIESTA A PARTIRE DA ESTIRPO	DURATA AUTORIZZAZIONE	Utilizzo PRRV	CESSIONE
ESTIRPO AZIENDALE	FINO ALLA SECONDA CAMPAGNA SUCCESSIVA ALLA CAMPAGNA DI ESTIRPAZIONE	TRE ANNI DALLA DATA DELLA CONCESSIONE	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE
ESTIRPO DA PRRV	CONCESSI CON LE STESSE MODALITÀ DI DIRITTI DA PRRV (richiesta diritti da PRRV)	DUE CAMPAGNE SUCCESSIVE ALLA CAMPAGNA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	UTILIZZABILE	NON CEDIBILE

ORIGINE DELL'AUTORIZZAZIONE	PERIODO UTILE PER LA CONCESSIONE	DURATA AUTORIZZAZIONE	Utilizzo PRRV	CESSIONE
NUOVI IMPIANTI (ASSEGNAZIONE NAZIONALE)	<ul style="list-style-type: none"> • PRESENTAZIONE DOMANDA DAL 15 FEBBRAIO AL 1° MARZO • CONCESSIONE ENTRO 1° GIUGNO (caricati direttamente con connessione SIN da definire) • RIASSEGNAZIONE SUPERFICIE NON ASSEGNATA ENTRO 1° OTTOBRE PER 2016 RIPORTATA AD ANNUALITÀ SUCCESSIVA 	TRE ANNI DALLA DATA DELLA CONCESSIONE	NON UTILIZZABILE	NON CEDIBILE

IMPIANTI ESENTATI DA REGIME DI AUTORIZZAZIONI (impianti concessi a seguito di presentazione di apposita istanza)

CONCESSIONE DI IMPIANTI SENZA AUTORIZZAZIONE	CONCESSIONE	DURATA	CESSIONE
AUTOCONSUMO	CONCESSE PER SUPERFICIE < A 0,1 HA	Stato membro deve decidere se prevedere una notifica	NON CEDIBILE
SPERIMENTAZIONE PIANTE MADRI PER MARZE	CONCESSE DALLO STATO MEMBRO SU RICHIESTA MOTIVATA DEL PRODUTTORE PER UNA SPECIFICA SUPERFICIE IDENTIFICATA DAI RIFERIMENTI CATASTALI ALLA ATTO DELLA RICHIESTA	È previsto che l'impianto sia oggetto di notifica preventiva ma non è prevista l'emissione di una specifica autorizzazione	NON CEDIBILE
ESPROPRIO	CONCESSA DALLO STATO MEMBRO PER UNA SUPERFICIE PARI AL 105% DELLA SUPERFICIE PAERSA	È previsto che l'impianto sia registrato sullo schedario ma non è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione	NON CEDIBILE

D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5100
D.g.r. 21 maggio 2015 - n. X/3632 «Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008 n. 31): procedura aiuti di stato» - Stanziamento risorse per l'anno 2016

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare l'art. 24 della l.r. n. 31/2008 «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane», che prevede una serie di linee di intervento a favore dell'agricoltura di montagna al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3632 del 21 maggio 2015 «Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31): procedura aiuti di stato» che ha tra l'altro approvato le nuove Disposizioni attuative del citato art. 24 della l.r. 5 dicembre 2008, n.31;

Riferito dal dirigente della Struttura Sviluppo dell'agricoltura di montagna e dell'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli che la citata deliberazione n. 3632/2015 è stata comunicata in esenzione alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 14 e 17 del reg. (UE) n. 702/2014 per l'attuazione delle misure 2.1, 2.2 e 2.3 delle Disposizioni attuative dell'art. 24 della l.r. 31/2008 e che la Commissione ha registrato il regime di aiuto «Interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane» con il numero SA42052;

Dato atto che la citata deliberazione n. 3632/15, al fine di attuare le predette misure di intervento, prevede:

- di procedere con apposito provvedimento della Giunta regionale allo stanziamento delle risorse dedicate;
- di ripartire successivamente con decreto dirigenziale alle Comunità Montane dette risorse in base a criteri dalla medesima delibera definiti;

Vista la l.r. 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di previsione 2016 - 2018»;

Dato atto delle disponibilità di Bilancio per l'anno 2016 e disposte le doverose verifiche ;

Ritenuto in virtù di quanto sopra esposto di stanziare, per l'attuazione delle misure previste dalla d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015, la somma di Euro 2.000.000,00, che trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.5401 per Euro 1.000.000,00 e sul capitolo 16.01.203.10606 per Euro 1.000.000,00 del bilancio 2016;

Ritenuto altresì

- di prevedere nel corso del corrente esercizio la possibilità di stanziamenti aggiuntivi qualora ulteriori risorse si rendano successivamente disponibili;
- di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di procedere al riparto delle risorse secondo i criteri definiti dalla delibera n. 3632 del 21 maggio 2015;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stanziare, per l'anno 2016, per l'attuazione delle misure previste dalla d.g.r. n. 3632 del 21 maggio 2015 «Misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane (art. 24 l.r. 5 dicembre 2008, n. 31): procedura aiuti di stato», la somma di Euro 2.000.000,00, che trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.5401 per Euro 1.000.000,00 e sul capitolo 16.01.203.10606 per Euro 1.000.000,00 del bilancio 2016;

2. di prevedere, per le finalità di cui al punto 1) nel corso del corrente esercizio la possibilità di stanziamenti aggiuntivi qualora ulteriori risorse si rendano successivamente disponibili;

3. di dare mandato al Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di procedere al riparto delle risorse secondo i criteri definiti dalla delibera n. 3632 del 21 maggio 2015;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi